



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

ORDINANZA n. 114/2003

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini;

VISTA: la Ordinanza n. 14/1994 in data 25 febbraio 1994 relativa alla disciplina delle operazioni di rifornimento nei porti del Circondario Marittimo di Rimini;

VISTA: la Circolare Titolo: Porti Serie VIII n.16 prot. n.DEM3/1823 – emanata dalla Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 19 Luglio 2002 – con la quale sono state fornite nuove disposizioni per la disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti italiani; e nel contempo sono state dettate le Linee Guida tecniche di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi alle navi “nell’ottica di temperare l’opportunità d’apertura del mercato a più operatori con la necessità di salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all’espletamento del servizio”;

ACQUISITO: il verbale in data 18 dicembre 2000 della Commissione Locale di cui all’art. 48 del Regolamento di Attuazione al Codice della Navigazione, successivamente integrato con il parere tecnico del Comando Provinciale dei VV.F. di Rimini, espresso con la nota n. 9672 in data 04.11.2003;

VISTO: il D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni – “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli olii stessi”;

VISTA: la Legge 979/82 in data 31 dicembre 1982 concernente le disposizioni per la difesa del mare e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE: le leggi nn. 690 del 13 maggio 1940 “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti” e 850 del 27 dicembre 1973;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina delle operazioni di rifornimento nei porti del Circondario marittimo di Rimini, ed altresì la necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone, la sicurezza degli ormeggi, nonché di preservare il porto da pericoli di inquinamento;

VISTO l’art. 6 della Ordinanza n. 5/1998 in data 26.01.1998;

VISTI gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 10.12.2003 è approvato e reso esecutivo l’annesso **“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Rimini”** che è parte integrante della presente Ordinanza.

In pari data è abrogata l’ Ordinanza n. 14/1994 in data 25 febbraio 1994 in premessa citata.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare le disposizioni di cui al predetto Regolamento.

Articolo 2

I contravventori al “Regolamento” approvato con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione -art. 1174 - e dalle altre leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone, all’ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.

Rimini, li 01 dicembre 2003

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea AGOSTINELLI



**“Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili
liquidi ed oli lubrificanti alle navi ormeggiate nei porti del
Circondario Marittimo di Rimini”**

INDICE GENERALE

CAPO I - GENERALITA'

Articolo 1	- Campo di applicazione	Pag. 4
Articolo 2	- Definizioni	Pag. 4
Articolo 3	- Autorizzazione dell'Autorità Marittima	Pag. 4
Articolo 4	- Responsabilità	Pag. 5
Articolo 5	- Condizioni e prescrizioni generali	Pag. 5
Articolo 6	- Caratteristiche delle manichette	Pag. 6
Articolo 7	- Prevenzione contro l'inquinamento	Pag. 6

CAPO II - BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Articolo 8	- Prescrizioni	Pag. 7
Articolo 9	- Adempimenti del gestore dell'impianto fisso	Pag. 8
Articolo 10	- Modalità del rifornimento ai serbatoi degli impianti fissi a banchina	Pag. 8

CAPO III – BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Articolo 11	- Prescrizioni	Pag. 9
-------------	----------------	--------

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 12	- Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi	Pag. 10
Articolo 13	- Disposizioni finali	Pag. 10
Allegati	- Stampati (richieste ed autorizzazioni)	Pagg. 11-14

**CAPO I
GENERALITÀ**

Art. 1

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le operazioni di rifornimento di combustibili e/o lubrificanti con punto di infiammabilità – determinato con il sistema a vaso chiuso – uguale o superiore a 60°C che si effettuano ad unità navali ormeggiate nel porto di Rimini a mezzo di autobotti e distributori fissi, e, per quanto applicabili, a tutti i porti di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Rimini.

Nell'ambito del porto di Rimini le operazioni di bunkeraggio sono consentite

- *A mezzo dei distributori automatici fissi in banchina e presso la nuova Darsena “Marina di Rimini” per le unità da traffico locale, da pesca e da diporto;*
- *A mezzo di autobotti per le navi mercantili all'ormeggio esclusivamente presso la banchina commerciale ubicata sul molo di levante del porto di Rimini.*

Il presente Regolamento non si applica alle navi militari che dovranno garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento secondo propri regolamenti di servizio interni.

Sono inoltre escluse le operazioni di approvvigionamento di prodotti combustibili e lubrificanti contenuti in fusti, per le quali si rimanda alla specifica normativa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- **Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Rimini;
- **Autobotte:** il veicolo rispondente alle relative modalità costruttive richieste dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché a quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934 e sue successive modifiche;
- **Impianti Fissi:** distributori automatici fissi come definiti dal Decreto Legislativo n. 32 in data 11 febbraio 1998, nonché i depositi con oleodotti terminali a banchina come definiti dall'art.44 del Regio Decreto n.1303 in data 20 luglio 1934;
- **Bunkeraggio:** il complesso delle operazioni di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti destinati alla propulsione della nave con punto di infiammabilità $\geq 60^{\circ}$ C che si effettua ad unità navali a mezzo di autobotti o di impianti fissi;
- **Nave:** qualsiasi unità navale da rifornire;
- **Servizio Guardia ai Fuochi o Servizio Integrativo Antincendio:** il servizio di vigilanza antincendio espletato dai Vigili del Fuoco, ovvero da personale autorizzato ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973 n. 850 ed iscritto nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- **Sorveglianza Antincendio:** la sorveglianza esercitata da personale della nave (addetto al servizio antincendio di bordo) con i dispositivi antincendio di bordo attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze) sotto la diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal comando di bordo;
- **Sorveglianza Antinquinamento:** la sorveglianza esercitata da personale della nave da rifornire al fine di individuare ed arginare eventuali colaggi di idrocarburi in mare.

Art. 3

Autorizzazione dell'Autorità Marittima

Le imprese che intendono effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotti dovranno, di volta in volta, munirsi di apposita autorizzazione dell'Autorità Marittima, conforme al modello “B”, allegato al presente Regolamento.

La relativa richiesta, opportunamente redatta in due esemplari in carta legale e compilata in modo conforme all'allegato “A” al presente Regolamento, dovrà essere avanzata dalla nave, nella persona dei relativi rappresentanti, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'ora di previsto inizio delle operazioni

(48 ore per quelle da effettuarsi successivamente ad un giorno festivo) e, comunque, salvo comprovati casi di inderogabile necessità, in orario di ufficio.

Sono esonerate dal presentare la richiesta di autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, le ditte che effettuano le operazioni di bunkeraggio a mezzo di impianti fissi.

Art. 4

Responsabilità

Oltre al comandante della nave (o l'Ufficiale appositamente delegato dal Comandante alla sorveglianza antincendio delle operazioni), sono congiuntamente responsabili delle operazioni di bunkeraggio:

- **nel caso di rifornimento a mezzo autobotte**, il titolare della ditta fornitrice e l'autista dell'autobotte;
- **nel caso di rifornimento a mezzo di impianto fisso**, il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

Art. 5

Condizioni e prescrizioni generali

Le operazioni di bunkeraggio, indipendentemente dal mezzo utilizzato, potranno svolgersi nell'arco delle ventiquattro ore e, nel caso di operazioni in ore notturne, la zona dovrà essere adeguatamente illuminata.

Le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli; in caso di peggioramento delle stesse o di maltempo accompagnato da scariche elettriche le operazioni non dovranno avere luogo e, se iniziate, dovranno essere immediatamente sospese.

Il comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il servizio di rifornimento sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima nel caso si verifichi qualsiasi evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Prima di iniziare il bunkeraggio, il comandante della nave dovrà effettuare un controllo preventivo dello specchio acqueo circostante, allo scopo di verificare l'assenza di idrocarburi; l'ordine di iniziare il pompaggio dovrà essere dato dal comando di bordo della nave.

Durante il rifornimento, a bordo o sulla banchina prospiciente, non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille o calore; è inoltre vietato l'uso di fiamme libere.

Al termine delle operazioni, lo specchio circostante dovrà essere nuovamente ispezionato a cura del personale delle unità interessate per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Art. 6

Caratteristiche delle manichette

Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo n° 105 del 21.09.2000.

Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, copia del quale deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, e sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) la massima pressione d'esercizio;
- b) la massima temperatura d'esercizio, se del caso in relazione alla viscosità del prodotto oggetto del bunkeraggio, solo per manichette acquistate dopo il 1 luglio 2002;

- c) i prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) la data e la pressione del collaudo, nonché l'Ente che l' ha effettuato.

Su ogni singola manichetta o sulla relativa flangia devono essere stampigliati i dati di identificazione della manichetta nonché le condizioni massime di esercizio, così come previsto dalla normativa vigente (D.M. 3 maggio 1984).

Art. 7

Prevenzione contro l'inquinamento

Durante le operazioni di bunkeraggio dovranno essere adottati da parte e a cura della nave e della ditta fornitrice del carburante tutti gli accorgimenti possibili ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marittimo-costiero.

Le manichette devono essere adeguatamente sorrette, stese e di idonea lunghezza, onde evitare la rottura delle stesse. Al termine delle operazioni di bunkeraggio, le manichette potranno essere scollegate soltanto dopo essere state completamente drenate. E', infine, fatto assoluto divieto di scaricare in mare o spargere sulla banchina eventuali residui di carburante rimasto nelle manichette.

Durante il rifornimento di qualsiasi unità, al fine di impedire lo spandimento di prodotti petroliferi, dovranno essere disponibili e pronti per l'eventuale impiego una riserva di sabbia o altro prodotto assorbente (filler ecc..) e attrezzature atte ad arginare i colaggi e le dispersioni accidentali (panne galleggianti sufficienti a circoscrivere l'unità che viene rifornita e l'area del bunkeraggio, panne /fogli oleoassorbenti).

Nel caso in cui, durante il bunkeraggio, si verificano fuoriuscite di prodotti petroliferi o altre sostanze inquinanti, eventi dannosi o stati di pericolo, dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza e dovranno essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività di confinamento e contenimento idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

La ditta rifornitrice e il Comando di bordo dell'unità in rifornimento sono tenuti in solido, in misura delle rispettive responsabilità, al pagamento delle spese di bonifica della zona inquinata, fatta salva l'individuazione di eventuali specifiche responsabilità.

CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO FISSO IN BANCHINA

Art. 8

Prescrizioni

8.1 .I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono atti al rifornimento di unità da traffico locale, da pesca e da diporto, e qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni, potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità inferiore a 60° C.

Tali impianti sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione dell'Autorità Marittima locale analogamente ai depositi con oleodotti, come definiti dall'art.44 del R.D. 20 Luglio 1934 n.1303, e sono soggetti alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina

presso i distributori" n. 76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;

- b) l'impianto dovrà essere in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.F;
 - c) l'impianto distributore e i relativi serbatoi dovranno essere regolarmente installati e collaudati dalla Commissione locale di cui all'art 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione e delle normative vigenti in materia;
 - d) le manichette devono essere integre ed in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento;
 - e) il percorso delle manichette dal pozzetto di rifornimento all'attacco della nave deve essere opportunamente protetto e segnalato; gli addetti agli impianti dovranno impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese, o altri fuochi tali da poter compromettere la sicurezza delle operazioni;
 - f) qualunque sia il tipo di rifornimento, il comandante dell'unità dovrà tenere aperto il locale motore, e chiuso l'impianto elettrico di bordo, tenendo pronti all'uso gli estintori di dotazione. E' altresì vietato fumare;
 - g) i motori di propulsione debbono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico; durante il rifornimento non sono consentite operazioni commerciali di sorta;
 - h) nella zona del rifornimento, non si dovrà svolgere alcuna operazione con uso di fiamme libere o comunque che possa generare scintille o calore;
- 8.2. dopo ogni rifornimento di benzina, e prima di riavviare il motore, deve essere sottoposto a ventilazione sia il vano serbatoi che il vano motore; è fatto divieto di procedere alla erogazione di benzina ad unità ormeggiata a pacchetto ad altra unità, e le unità a motore dovranno stazionare a più di 20 mt. dal punto del rifornimento.

Art. 9

Adempimenti del gestore dell'impianto fisso.

Il gestore deve:

- comunicare alla Autorità Marittima il nominativo del personale addetto al distributore ed eventuali, e la sua reperibilità telefonica;
- far pervenire alla Autorità Marittima una dichiarazione che attesti la conoscenza dei dipendenti dei mezzi antincendio e delle apparecchiature dell'impianto;
- durante il rifornimento, deve tenere pronti per l'uso i mezzi estinguenti ed i presidi anti-inquinamento previsti dal Certificato Prevenzione Incendi e circoscrivere il tratto di banchina interessato con transenne mobili sulla quale dovrà essere apposto un cartello ben visibile indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
- durante la chiusura dell'impianto, scollegare le valvole fra i serbatoi e la tubazione che conduce alle colonnine;
- interrompere immediatamente le operazioni di rifornimento dandone immediato avviso alla Autorità Marittima in caso di fuoriuscita di combustibile, cattive condizioni meteorologiche, unità da rifornire senza equipaggio, e comunque al verificarsi di fatti che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità e del porto.
- al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il Comando della unità rifornita ed il personale dell'impianto dovranno adoperarsi con i propri mezzi per la bonifica delle acque portuali, secondo le direttive impartite dalla Autorità Marittima; sono a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute dalla Amministrazione per le operazioni di disinquinamento e per l'impiego dei mezzi nautici disinfettanti della Amministrazione o di privati.

Art. 10

Rifornimenti di depositi che alimentano gli impianti fissi a banchina

E' fatto obbligo al gestore dell'impianto fisso di non procedere al rifornimento dei serbatoi asserviti all'impianto di distribuzione carburanti qualora non siano rispettate le prescrizioni poste di seguito:

- 1) **La permanenza delle autobotti in porto dovrà essere limitata** al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto.
- 2) L'area interessata dalle suddette operazioni (chiusino, manichetta di collegamento e autobotte), dovrà essere appositamente recintata in modo da impedire l'avvicinarsi di persone estranee, e munita di cartello "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE"; in prossimità della stessa dovranno essere posizionati i mezzi estinguenti previsti dalla vigente normativa;
- 3) Tutte le dotazioni dell'autocisterna, comprese quelle antincendio dovranno essere perfettamente funzionanti e, se soggette a scadenza, in corso di validità; il travaso dei liquidi deve avvenire a circuito chiuso con impiego di manichette flessibili dotate di innesti a perfetta tenuta opportunamente collaudate;
- 4) L'autocisterna, prima di collegare la manichetta al serbatoio, dovrà provvedere al collegamento a terra per scaricare elettricità statica ed evitare scintille all'atto della connessione;
- 5) Il conducente del mezzo deve stazionare sul posto per tutta la durata delle operazioni di rifornimento;
- 6) Durante il rifornimento dei serbatoi, è vietato effettuare bunkeraggio ad unità navali;
- 7) Il gestore dell'impianto deve interrompere il rifornimento in caso di fuoriuscita di combustibile, cattive condizioni meteorologiche e comunque al verificarsi di fatti che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità navali e del porto.

CAPO III

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Art. 11

Prescrizioni

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti potranno essere autorizzate, esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, non inferiore a 60° C, unicamente nel porto di Rimini, lungo la banchina commerciale del molo di levante.

Non è consentito effettuare le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte alle unità da traffico locale, da pesca e da diporto, che dovranno utilizzare gli impianti fissi di banchina..

Fermo restando quanto previsto dal precedente Capo I, il bunkeraggio con autobotti dovrà essere effettuato alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la quantità di prodotto erogabile non dovrà superare le 30 tonnellate per ogni singola operazione;
- b) le autobotti dovranno recarsi una per volta nella zona di interesse per il bunkeraggio solo a nave pronta a ricevere il rifornimento e la loro permanenza in porto dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni;
- c) per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio si dovrà tenere conto delle ore di minore affollamento del piazzale antistante la banchina commerciale, dovuto alle operazioni di sbarco del pescato. Qualora i rifornimenti in parola avvengano in orario notturno dovranno garantirsi, nei punti di attacco delle manichette e lungo tutto il piano di lavoro, i valori di illuminamento non inferiori a 10 lux a mt.1 dallo stesso;
- d) **Il personale di sorveglianza in coperta dovrà mantenere il collegamento VHF/FM ch 16 con l'Autorità Marittima, alla quale dovrà essere comunicato l'inizio e il termine delle operazioni, nonché qualsiasi ritardo, interruzione o sospensione specificandone le ragioni.**

- e) **La nave dovrà inalberare i previsti segnali del C.I.S. (bandiera BRAVO); in caso di bunkeraggio in ore notturne, le unità interessate dovranno mostrare i fanali stabiliti al riguardo dalla Colreg '72.**
- f) **deve essere assicurata la equipotenzialità elettrica tra il mezzo rifornitore e la nave, attraverso idonei collegamenti di massa.**
- g) **Il Comandante della nave, o l'ufficiale da questi incaricato, dovrà controllare in particolare:**

- **l'attacco delle manichette entro il proprio bordo;**
- **che tutti gli ombrinali della nave siano chiusi.**

accertandosi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza delle relative apparecchiature di bordo, incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno e di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

Durante le operazioni di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. In particolare, un ufficiale della nave dovrà stare in coperta per la suddetta sorveglianza, pronto a far sospendere il pompaggio in caso di necessità. La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate. Detto personale dovrà essere munito di apparato radio portatile con il quale dovrà essere instaurato un contatto al fine del coordinamento delle varie fasi delle operazioni riportate di seguito. Prima dell'inizio delle operazioni il personale addetto di cui sopra, dovrà assicurarsi che le valvole dell'impianto di ricezione di bordo siano aperte; di tale apertura e della disponibilità a ricevere il prodotto dovrà essere data comunicazione via radio al personale in prossimità della stazione di pompaggio, il quale solo dopo tale comunicazione potrà acconsentire all'inizio delle operazioni.

- h) **il rifornimento dovrà essere a circuito chiuso;**
- i) **tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina e dei motori devono essere provvisti di parascintille;**
- j) **per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave, alla autobotte e le manichette di collegamento, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. La zona interessata deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello indicante "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";**
- k) **nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, i seguenti mezzi estinguenti: n.2 estintori a schiuma (o di corrispondente efficacia) della capacità di litri 10 ciascuno ed i presidi anti-inquinamento (contenitore di sabbia ed attrezzi per lo spandimento).**
- l) **oltre a quanto richiesto dall'art.5 comma 11 del presente Regolamento, le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente regolamento, ed il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;**
- m) **le autobotti dovranno essere in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;**
- n) **durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, ed eventuali deroghe in merito possono essere concesse purché non costituiscano pericolo per le operazioni;**
- o) **nella zona interessata dal rifornimento, non dovrà svolgersi alcuna operazione con uso di fiamma libera o comunque che possa generare scintille o calore.**

Durante le operazioni di rifornimento deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e/o di Guardia Fuochi con un numero massimo di 3 unità e minimo 2. Qualora il servizio di vigilanza sia espletato dal Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio (A.P.S.) e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui il servizio dovrà essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi del D.M. Interno n. 261 del 22.02.1996 Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 1996 n. 113, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.

In caso di mancata disponibilità il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ne darà comunicazione entro le successive 24 ore all'Autorità Marittima che provvederà ad utilizzare, per lo stesso scopo, eventuali GUARDIA FUOCHI abilitati ed iscritti nei registri di cui all'Art.68. Qualora la sorveglianza sia espletata da una guardia fuochi abilitata, anche questa, quando il rifornimento è effettuato in banchine prive di impianto antincendio adeguato, deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia e dotata dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma.

CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12

Prescrizioni di attenzione alla manovra per le altre navi

Qualsiasi nave che si trovi a manovrare in vicinanza di unità interessate in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela, manovrando alla minima velocità di governo allo scopo di evitare moto ondoso, avendo cura di mantenere la massima distanza possibile, o, comunque, la debita distanza di sicurezza.

Art. 13

Disposizioni Finali

Eventuali situazioni non contemplate nel presente Regolamento, saranno valutate, di volta in volta, dalla Autorità Marittima, sentiti i pareri degli Enti/Comandi ritenuti necessari.

L'Autorità Marittima potrà, a proprio esclusivo insindacabile giudizio, imporre tutte quelle prescrizioni aggiuntive ritenute necessarie ed indispensabili allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di bunkeraggio.

ALLEGATO "A"

(all'Ordinanza n. 114/2003 della Capitaneria di Porto di Rimini)

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ quale armatore/raccomandatario/comandante della M/n _____ T.S.L. _____ bandiera _____ carica di Tonn. _____ di _____, in considerazione dell'impossibilità ad effettuare bunkeraggio a mezzo impianto fisso/bettolina per il/i seguente/i motivo/i: _____

CHIEDE

di essere autorizzato ad effettuare il bunkeraggio a mezzo autobotte di Tonn. _____ di _____ cat. _____ alla nave sopramenzionata, ormeggiata al molo _____ del porto di Rimini, alle ore _____ del giorno _____ con durata prevista dell'operazione pari a _____.

Inoltre dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Rimini" approvato con Ordinanza n. ____/2003;
 - b) di assicurare l'osservanza delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
 - c) che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e pronti all'impiego;
 - d) che il bunkeraggio sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig. _____ nella sua qualità di _____.
- Rimini, _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

=====

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ iscritta al n. _____ dei registri di cui al 2° comma dell'art. 68 del codice della navigazione tenuti dalla _____ dichiara:

- a) che l'autobotte impiegata per il bunkeraggio richiesto, targata _____, in possesso di certificato di collaudo _____ e condotta dal Sig. _____ ed il relativo rimorchio sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Rimini", approvato con Ordinanza n. ____/2003;
- c) che il combustibile/lubrificante trasportato è denominato _____ densità _____ alla temperatura di infiammabilità _____ °C.
- d) che gli impianti antincendio a bordo dell'autobotte sono pienamente efficienti.

Rimini, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

AUTORIZZAZIONE BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____:

- **VISTA** l'istanza in data avanzata dall'Armatore/Raccomandatario/Comandante della M/n _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione del bunkeraggio a detta unità a mezzo autobotte, opportunamente integrata della prevista dichiarazione della Ditta _____;
- **VISTA** la propria ordinanza n. ____/2003 in data _____;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento di tonn. _____ di _____ alla M/n sopramenzionata. Le operazioni, che avranno luogo presso il molo _____ in data _____ alle ore _____ con durata prevista di ore _____, dovranno svolgersi alle condizioni previste dall'Ordinanza in premessa, nonché alle eventuali prescrizioni aggiuntive:

a) Durante le operazioni di travaso sia assicurato sul posto un apposito servizio di vigilanza antincendio da parte del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco o di strutture autorizzate ai sensi dell'art. 20 della Legge 850 del 1973;

b) L'autbotte deve essere munita di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di almeno n. 2 estintori di tipo omologato;

c) Per tutta la durata delle operazioni, deve essere tenuto pronto e disponibile in mare, nelle immediate vicinanze dell'unità, idoneo mezzo nautico, appositamente equipaggiato, per la distesa di panne galleggianti in caso di accidentale sversamento di bunker in acqua.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice ed il Comando di bordo saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivanti dalla presente autorizzazione.

Rimini, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO

ALLEGATO "C"

(all'Ordinanza n. 114/2003 della Capitaneria di Porto di Rimini)

**RICHIESTA DI NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____, esercente nel porto di _____ l'attività di bunkeraggio a mezzo impianto fisso per la distribuzione di gasolio alle navi

CHIEDE

l' AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA di codesto Ufficio all'immissione di _____ tonnellate di gasolio nelle cisterne del deposito del proprio impianto fisso, situate _____ a mezzo dell'autobotte della Ditta _____. L'immissione avverrà nei giorni _____ del mese di _____ per una durata prevista di ore/minuti _____.

All'uopo dichiara:

- a) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Rimini" approvato con Ordinanza n. ____/2003, nonché di quelle contenute nel D.M. 31 luglio 1934;
- b) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di addetto all'impianto fisso.

Rimini, _____

IL RICHIEDENTE

=====

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA FORNITRICE

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ditta _____ in possesso della concessione n. ____/____ rilasciata da _____ il _____, valevole fino al _____ dichiara:

- e) che le autobotti impiegate per il rifornimento sopra richiesto, sono in possesso di tutte le abilitazioni e le certificazioni previste per il trasporto di prodotti infiammabili;
- f) di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Rimini", approvato con Ordinanza n. ____/2003;
- g) che il combustibile trasportato è denominato _____ densità _____ con temperatura di infiammabilità _____ °C.
- h) che gli impianti antincendio di bordo sono pienamente efficienti.
- i) che il rifornimento sarà effettuato sotto la responsabilità del Sig _____ nella sua qualità di conducente.

Rimini, _____

p. LA DITTA FORNITRICE

ALLEGATO "D"

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

**AUTORIZZAZIONE/NULLA-OSTA AL RIFORNIMENTO DEI DEPOSITI
DEGLI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE**

Il sottoscritto _____ Comandante del porto di _____:

- **VISTA** l'istanza in data _____ avanzata dalla ditta _____ intesa a chiedere l'autorizzazione/nulla-osta al rifornimento dei depositi dell'impianto fisso di cui è esercente
- **VISTO** l'art. _____ del "Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti nei porti del Circondario Marittimo di Rimini" approvato con Ordinanza n. ____/2003;

AUTORIZZA/NULLA-OSTA

fatti salvi i diritti dei terzi, il rifornimento richiesto con l'osservanza delle norme previste nel Regolamento in premessa citato, nonché delle seguenti eventuali prescrizioni aggiuntive:

- a) _____;
- b) _____.

L'inosservanza anche parziale delle condizioni suddette comporta la decadenza della presente autorizzazione, salve le responsabilità penali e civili conseguenti.

La Ditta fornitrice e l'esercente dell'impianto fisso saranno, comunque, tenuti al pagamento delle spese per la bonifica delle acque a seguito di inquinamento derivante da spandimento di prodotto anche accidentale.

L'Amministrazione Marittima rimane in ogni caso manlevata da qualsiasi responsabilità derivanti dalla presente autorizzazione.

Rimini, _____

IL COMANDANTE DEL PORTO
